



TRIBUNALE DI RIMINI
DIBATTIMENTO PENALE

UDIENZA COLLEGIALE DEL 9 luglio 2020

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DEI PROCEDIMENTI E DI INDICAZIONE DI QUELLI CHE VERRANNO TRATTATI, ANCHE DA REMOTO SULLA PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS

Il Presidente del Collegio, dott.ssa Adriana Cosenza

visto il D.L. 18/2020 art. 83 conv. in L. 27/2020 e modificato dall'art. 3 D.L. 28/2020;

letto il decreto n. 19/20 emesso in data 6/5/2020 dal Presidente del Tribunale per il periodo 12 maggio-31 luglio 2020 di adozione di misure organizzative urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile e penale;

considerato che con tale provvedimento sono state dettate disposizioni organizzative – da intendersi qui richiamate – ai sensi del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020, art. 83 (modificato dal D.L. 28/2020) commi 6 e 7 per quanto riguarda le misure generali e commi 12 e 12 *bis* per quanto riguarda la celebrazione delle udienze penali, prevedendo in particolare:

- la tenuta nel mese di maggio delle sole udienze nelle quali non vi siano termini a ritroso il cui decorso sia stato impedito dalla sospensione dei termini processuali o comunque rispetto alle quali i termini a suo tempo assegnati siano interamente decorsi;
- la trattazione dei soli procedimenti che rientrano nelle tipologie specificamente indicate nel medesimo provvedimento e che non superano il contingente delle presenze in aula (con eccezione di quelli a trattazione obbligatoria *ex art. 83 comma 3 D.L. 18/2020 conv. in legge e modificato*) e il contingente numerico massimo di ciascuna udienza fissato in 15 procedimenti, da selezionarsi secondo gli specifici criteri individuati nel provvedimento organizzativo;
- il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020, con conseguente applicazione dell'art. 83 comma 9 DL 18/2020, conv. in L. 27/2020, dei restanti procedimenti fissati;

rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza collegiale del **9 luglio 2020** non rientrano tra quelli che devono essere trattati;

DISPONE

il **RINVIO D'UFFICIO** dei seguenti procedimenti, alle date sotto indicate, per le medesime attività già previste per l'udienza qui rinviata ove non altrimenti specificato *infra*:

- 1) RGT n. 198/18 – RGNR n. 2955/14, all'udienza del 12 novembre 2020, ore 09:30, per esame testi residui del P.M., con espresso avviso che, ove non citati (esclusi quelli per i quali il Tribunale ha già disposto l'accompagnamento coattivo), si intenderanno rinunciati, e esame imputato;
- 2) RGT n. 666/18 – RGNR n. 4592/15, all'udienza del 12 novembre 2020, ore 11:00,


3) **RGT n. 1204/19 – RGNR n. 1563/19, all’udienza del 12 novembre 2020, ore 12:00, laddove l’imputato ovvero il suo difensore non avanzino, almeno sette giorni prima dell’udienza già fissata - e qui rinviata–, salvo che l’urgenza si sia manifestata solo dopa tale termine, espressa istanza di trattazione del processo ex art. 83, comm3, lett. b. n. 2 DL 18/2020 conv. in legge e modificato, trattandosi di processo a carico di soggetto sottoposto a misura cautelare;**

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al P.M. e ai difensori delle parti private, anche in rappresentanza degli imputati già dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II sent. n. 8720 del 12/11/2019: “*il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all’imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo ‘sufficiente’ la notifica al difensore che lo rappresenta*”, che richiama altresì espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514 – 01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando che, ai sensi del comma 14 dell’art. 83 DL 18/2020, “*Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio*”, nonché alla persona offesa se si tratta di prima udienza.

Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per l’udienza del 2 luglio 2020 anche per le vie brevi) alle udienze sopra indicate, con onere di provvedere alla citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento.

Rimini, 3 giugno 2020

Il Presidente del Collegio
dott.ssa Adriana Cosenza



Il Cancelliere
Adriano D'Alcorno